



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 28/04/2021

### FATTO

Il ricorrente, cointestatario insieme ad un altro soggetto che aderisce al presente ricorso, di un buono fruttifero postale ordinario di £ 5.000.000, emesso il 26.3.1990 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di avere riscosso il titolo in data 1.4.2020, per un importo complessivo di € 27.963,01.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto in quanto non ha applicato i tassi di interesse indicati sulla tabella posta sul retro del titolo.

Chiede, pertanto, il rimborso dell'ulteriore importo di € Euro 29.320,32, determinato nella relazione tecnica allegata.

L'intermediario eccepisce, in primo luogo, l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, poiché la presente controversia ha ad oggetto "vizi genetici del negozio", e in particolare i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione. Cita, a supporto, precedenti ABF e giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'ABF, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia.

Eccepisce poi l'inammissibilità del ricorso in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, poiché i titoli di risparmio postale, come quello oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio interamente disciplinati da norme di carattere speciale; da tali norme risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti



finanziari in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, TUB. D'altro canto, sottolinea come le Disposizioni ABF prevedano, alla Sezione I, Paragrafo 4, che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4 TUF, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. Inoltre, sostiene che a nulla rileverebbe il fatto che la Delibera del CICR lo abbia ricompreso tra gli intermediari aderenti all'ABF in relazione all'attività di bancoposta.

Ciò premesso, l'intermediario afferma che il buono fruttifero appartenente alla serie "Q/P" e reputa il ricorso infondato in quanto le modalità di emissione di tali buoni sono stabilite dal D.M. 13 giugno 1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; afferma di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo.

Fa presente che i tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: 9%, 11%, 13% e 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (cita Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%. Rappresenta che la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, di un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai tassi ivi riportati per tutti e tre i decenni; infatti, fa presente che l'art. 5 del D.M. del 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo fisso da corrispondere al sottoscrittore.

Sostiene che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Sostiene infine che parte ricorrente fosse senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q", nonché che fosse altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni sono "documenti di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni.

In sede di repliche, il ricorrente con riferimento all'eccezione preliminare di incompetenza temporale, fa presente che oggetto della controversia è un comportamento tenuto dall'intermediario a seguito della richiesta di riscossione dei buoni fruttiferi postali.

Quanto all'eccezione di incompetenza per materia, osserva come le recenti disposizioni abbiano attratto la materia del risparmio postale nell'ambito di competenza dell'ABF (cita a supporto il Collegio di Milano, decisione n. 6588/13).

Con riferimento al buono fruttifero postale appartenente alla serie Q/P fa presente che è stato utilizzato un modulo cartaceo della precedente serie "P", sul cui retro è stato apposto un timbro che non ha modificato i rendimenti previsti per il periodo dal 21° al 30° anno.

In conclusione rileva che si è ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo (Cass. S.U. n. 13979/07).

Insiste, pertanto, per il rimborso dei buoni fruttiferi postali, secondo le condizioni indicate sulla tabella posta sul retro del titolo.



## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene opportuno esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso, formulate dall'intermediario, in ragione della loro natura potenzialmente decisiva. Al riguardo, l'intermediario eccepisce l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, rilevando che il BPF oggetto di lite è stato sottoscritto in un momento (1990) che esula dalla competenza temporale dell'Arbitro (operazioni o comportamenti posti in essere dal 01/01/2009). L'eccezione non merita di essere accolta, in conformità con l'orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo il quale la contestazione riguardo i rendimenti dei buoni fruttiferi non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente, con riferimento ai rendimenti maturati.

L'intermediario eccepisce, inoltre, che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF, in quanto i buoni fruttiferi rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari. Al riguardo, le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie"* della Banca d'Italia precisano che *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"* (cfr. Sez. I, par. 4). Le citate disposizioni definiscono quali *"intermediari"* soggetti alla competenza dell'ABF *"le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, [intermediario] in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento"*. Sul punto, l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso di considerare il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto il profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano nelle attività di *"bancoposta"* ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013).

Per le suesposte ragioni, anche tale eccezione non merita di essere accolta (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 23420/20).

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie *"Q/P"*. In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo. Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del citato Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*. L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione del buono della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (cfr. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto



dall'Arbitro (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7986/2020). L'orientamento è stato, peraltro, di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

Rimane, a questo punto, la valutazione in merito alla eccepita erronea applicazione della trattenuta fiscale: il ricorrente ha infatti contestato l'esattezza dell'importo da liquidare, con l'applicazione della ritenuta fiscale pari a 12,50%, laddove per la serie "P" era prevista l'esenzione.

Con particolare riferimento alla capitalizzazione degli interessi, il Collegio evidenzia che la tabella riportata a tergo dei documenti non riporta i rendimenti corretti in quanto non tiene conto di quanto statuisce l'art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997, a mente del quale *"Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale"*. In particolare, da detta tabella si evince che, contrariamente a quanto stabilito dalla disposizione richiamata, la capitalizzazione è calcolata al lordo della ritenuta fiscale. Il che spiega l'errore di calcolo compiuto dal ricorrente il quale, per i primi venti anni del titolo, tiene conto dell'importo riportato nella suddetta e non corretta tabella, ovvero di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale; e, per il computo degli interessi dal ventesimo anno di vita del titolo, sviluppa il proprio calcolo avendo come punto di partenza una somma che contiene una capitalizzazione degli interessi errata. In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento secondo cui, se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti al titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisione n. 21919/2018), ritiene che il calcolo effettuato dal ricorrente non sia corretto e che debba essere effettuato in ossequio alle disposizioni innanzi richiamate, ovvero applicando le trattenute stabilite *ex lege*. Da accogliersi pertanto sono le eccezioni sollevate dall'intermediario: il differente e maggior importo richiesto dal ricorrente è da imputarsi alla mancata applicazione della ritenuta fiscale sugli interessi calcolati per i primi venti anni di vita del titolo, come previsto dalla normativa vigente alla data di emissione dei titoli. In particolare, l'errore commesso dal ricorrente sta nell'aver calcolato il rendimento del titolo a far data dal bimestre successivo al ventesimo anno avendo come punto di partenza un montante (capitale più interessi maturati fino a quel momento) al lordo e non a netto della ritenuta fiscale, abolita solo a far data dall'entrata in vigore del DL n. 239/1996. Questa interpretazione è stata di recente avallata dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20), che ha precisato che, una volta chiarito che la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti di una serie, per i primi venti anni, e quello in regime di capitalizzazione semplice di un'altra serie, per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Non può pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad alcuna ulteriore differenza (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 7982/2020).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI